



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
R A G U S A

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1507 del 08 LUG. 2021

DIREZIONE AFFARI GENERALI \_\_\_\_\_

OGGETTO: approvazione rinnovo della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi per l'esecuzione del controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria da parte del SIMT di Ragusa.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 05 LUG. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 08 LUG. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Salvatore Torrisi Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza ~~Dott. Emanuele~~ Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO



## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante la "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ridisegnando il sistema nazionale per lo svolgimento delle attività trasfusionali ha, fra l'altro, fissato il principio fondamentale secondo il quale l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, finalizzata a garantire a tutti i cittadini la disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, rappresenta un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale al quale devono concorrere le Regioni e le Aziende Sanitarie, con l'obiettivo strategico di raggiungere i più alti livelli di qualità e sicurezza nelle prestazioni stesse;

Che con la Raccomandazione n° R(95) 12 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulla "Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti" sono state emanate le Linee Guida per i Servizi Trasfusionali europei concernenti i requisiti relativi agli standard di qualità e sicurezza nella raccolta, validazione, lavorazione, conservazione e distribuzione degli emocomponenti;

Che l'ARNAS al fine di ottemperare al dettato normativo nazionale ed europeo ha chiesto il rinnovo del rapporto di collaborazione professionale già a suo tempo stipulato e scaduto il 1.3.2021, in regime di convenzione, al fine di acquisire per il proprio Servizio Trasfusionale un sistema di controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria;

Che con delibera n.769 del 30.6.2021 l'ARNAS ha deliberato il rinnovo della convenzione in oggetto con durata biennale ;

Vista la allegata convenzione trasmessa dall'ARNAS per l'esecuzione di un sistema di controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria da parte del SIMT di questa ASP ;

Richiamato l'art. 55, co. 1°, lett. c) e d), del C.C.N.L. per la dirigenza medica, siglato l'8/6/2000 che prevede che i dirigenti medici possono svolgere attività libero-professionale, individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N., previa apposita convenzione

Ritenuto che l'istituto della consulenza sanitaria è considerato una forma possibile di collaborazione fra enti del SSN allo scopo di far fronte a specifiche necessità che altrimenti non potrebbero venire soddisfatte;

Considerato che il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) espressamente recita: "Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: (omissis) c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN previa convenzione dell'Azienda con le predette Aziende o strutture";

Visto l'art. 28 del vigente regolamento ALPI approvato con delibera n. 1542 del 23.7.2015;

Visto il CCNL Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 conferma all'art. 117 lo svolgimento di "altre attività a pagamento" previa convenzione tra Aziende del S.S.N.;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Approvare la stipula della convenzione con l'A.R.N.A.S. Garibaldi per l'esecuzione del controllo di qualità degli emocomponenti in citofluorimetria per la durata di anni DUE come da convenzione trasmessa dall'AR.N.A.S. ed acclusa alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,


Dare atto che le prestazioni di che trattasi rientrano nella tipologia prevista dall'attività ALPI in convenzione di cui all'art. 28 del vigente regolamento ALPI approvato con delibera n. 1542 del 23.7.2015 e, da ultimo, dell'art. 117 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019;

Trasmettere copia della delibera e della convenzione al Settore Economico Finanziario e al Settore Risorse Umane, Ufficio ALPI;

Attribuire la clausola dell'immediata esecutività alla presente delibera;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Don. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

---